



N. 340 - novembre 2021

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA NEL PERSEGUIMENTO DI UN PUBBLICO INTERESSE: CENNI COMPARATIVI

L'articolo 9 del decreto-legge n. 139 del 2021 reca disposizione relativa al trattamento dei dati personali da parte delle pubbliche amministrazioni, se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri ad essa attribuiti.

Poiché attorno a tale disposizione si è avviato un dibattito nel corso dell'esame parlamentare in sede di conversione, qui di seguito è resa una sintetica ricognizione sulla disciplina per questo riguardo vigente in tre Paesi europei (Francia, Germania, Spagna).

FRANCIA

La disciplina della protezione dei dati personali è recata dalla cd. *Loi Informatique et Libertés* ([legge n. 78 del 6 gennaio 1978 e successive modificazioni](#)).

Tale legge prevede, tra l'altro, un'Autorità amministrativa indipendente quale garante: la Commission nationale de l'informatique et des libertés (composta da diciotto membri, tra i quali due deputati, due senatori e sei esponenti delle massime magistrature).

*Perché il trattamento dei dati personali sia lecito, esso deve poggiare su una "base legale". L'articolo 5 della legge or ricordata, sulla falsariga del [Regolamento europeo n. 679 del 2016](#), ne individua sei: consenso dell'interessato; obbligazione legale; contratto; missione di **interesse pubblico**; salvaguardia di interessi vitali (dell'interessato o di altra persona fisica); interesse legittimo (per soggetti altri dalle autorità pubbliche nell'esecuzione delle loro missioni).*

In particolare, la legge menziona quale condizione di liceità del trattamento dei dati personali: "il trattamento è necessario all'esecuzione di una missione di interesse pubblico o rilevante ai fini dell'esercizio dell'autorità pubblica di cui è investito il responsabile del trattamento".

Si tratta dunque di trattamenti effettuati da autorità pubbliche - o da organismi privati che perseguano una missione di interesse pubblico o siano dotati di prerogative ascrivibili a pubblica amministrazione.

E sono trattamenti "necessari" all'espletamento di quella missione di interesse pubblico o quell'esercizio di pubblica autorità.

Nella disposizione di legge si intende che di "base legale" si tratti. Pertanto l'interesse pubblico non può essere 'presunto' dall'ente che procede al trattamento dei dati. Deve bensì avere una base giuridica, risiedente nel diritto europeo o interno.

Poiché il regolamento europeo non specifica il livello normativo, se primario o meno, si intende che il diritto interno possa essere costituito, oltre che da norme di legge, da decreti o altro, ossia fonti di rango sub-legislativo.

Una specifica previsione è poi posta dall'articolo 31 della legge citata.

Esso prevede che in taluni casi particolari, il trattamento dei dati personali sia sì effettuabile, tuttavia ad alcune condizioni, di contenuto e procedurali.

Si richiede infatti che il trattamento sia autorizzato con ordinanza ("*arrêté*") del ministro competente (o ministri), resa pubblica, previo parere dell'Autorità garante motivato e pubblicato.

E si richiede che il trattamento sia effettuato per conto dello Stato e interessi la sicurezza dello Stato, la difesa o la sicurezza pubblica; oppure abbia ad oggetto la prevenzione, la ricerca, la constatazione o la persecuzione delle infrazioni penali o l'esecuzione delle condanne penale o delle misure di sicurezza.

Infine l'articolo 32 della legge prevede che sia autorizzato con decreto del Consiglio di Stato, previo parere dall'Autorità garante, il trattamento effettuato per conto dello Stato nell'esercizio delle sue prerogative di pubblica amministrazione, per i dati genetici o biometrici necessari all'autenticazione o al controllo dell'identità delle persone.

GERMANIA

La Germania ha riformato la Legge federale per la protezione dei dati personali ([Bundesdatenschutzgesetz - BDSG](#)) nel 2017 (cfr. Gazzetta Ufficiale [BGBl 2017, 2097](#), entrata in vigore il 25 maggio 2018).

Con tale riforma il legislatore tedesco ha adeguato il diritto interno non solo alle previsioni del nuovo Regolamento europeo *n. 679 del 2016*, ma anche alla Direttiva europea *n. 680 del 2016* relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali al fine di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Tale duplice scopo si riflette sulla lunghezza del provvedimento: il BDSG si compone di 86 paragrafi, ciò che lo rende nettamente più corposo rispetto al previgente testo normativo.

La Germania vanta una consolidata tradizione in materia di protezione dei dati personali - il primo atto normativo in materia risale al 1970 - e la legislazione in materia

di protezione dei dati personali tedesca gode di un *enforcement* piuttosto capillare, tenuto conto che ciascun *Land* dispone del proprio Commissario per la protezione dei dati personali.

La citata Legge federale per la protezione dei dati personali si compone di quattro parti.

La prima parte contiene previsioni comuni, al fine di adeguare la normativa interna sia al regolamento europeo sia alla direttiva europea del 2016. Essa è a sua volta divisa in sei capitoli, contenenti rispettivamente le definizioni, la base giuridica per il trattamento dei dati personali, le autorità pubbliche responsabili del trattamento, la Commissione Federale per il trattamento dei dati personali, la partecipazione al *Board* europeo di protezione dei dati, infine le sanzioni.

La seconda parte contiene esclusivamente disposizioni di implementazione relative al trattamento. Anch'essa è suddivisa in sei capitoli, rispettivamente riguardanti le basi giuridiche per il trattamento dei dati, i diritti dei titolari, gli obblighi dei responsabili del trattamento, le autorità di supervisione per il trattamento dei dati da parte di soggetti privati e le sanzioni.

La terza parte riguarda l'adeguamento della normativa tedesca alla Direttiva europea n. 680 del 2016. La quarta parte reca due disposizioni particolari per il trattamento dei dati personali, nel contesto di attività che fuoriescono dall'ambito di applicazione dei due atti europei sopra menzionati.

Ai fini delle presenti note, rileva in particolare l'**articolo 3** della Legge, concernente il "Trattamento dei dati personali da parte di organismi pubblici" ("*Verarbeitung personenbezogener Daten durch öffentliche Stellen*").

Vi si legge: "Il trattamento dei dati personali da parte di un organismo pubblico è consentito se necessario per l'adempimento di un compito di competenza del responsabile o nell'esercizio di pubblici poteri conferiti al responsabile" (§ 3: "*Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch eine öffentliche Stelle ist zulässig, wenn sie zur Erfüllung der in der Zuständigkeit des Verantwortlichen liegenden Aufgabe oder in Ausübung öffentlicher Gewalt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde, erforderlich ist*").

Tale disposizione di legge è dunque la base legale valevole in via generale per il trattamento dei dati riconducibile all'esercizio di pubblici poteri, nella misura in cui sia ad esso necessario.

SPAGNA

In Spagna il Regolamento europeo n. 679 del 2016 è stato trasposto nell'ordinamento interno tramite [Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales](#), entrata in vigore il 7 dicembre 2018.

Questa legge consta di 97 articoli, strutturati in dieci Titoli, ventidue disposizioni aggiuntive, sei transitorie, una derogatoria e sedici disposizioni finali.

In particolare, l'**articolo 8** della citata legge organica¹ concerne il "Trattamento dei dati per obbligo legale, interesse pubblico o esercizio di poteri pubblici".

Esso stabilisce - al **comma 2** - che il trattamento dei dati personali può considerarsi fondato sull'adempimento di una missione svolta nell'interesse pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri conferiti al responsabile (nei termini previsti dall'articolo 6.1.e) del Regolamento europeo n. 679 del 2016), "quando derivi da una competenza attribuita da una norma con rango di legge".

Il medesimo articolo 8 della legge organica spagnola prevede - al comma 1 - che il trattamento dei dati personali possa considerarsi fondato sull'adempimento di un obbligo legale in capo al responsabile (nei termini previsti dall'articolo 6.1.c) del Regolamento europeo n. 679 del 2016) quando sia previsto da una norma di legge dell'Unione Europea o da norma con rango di legge, che può determinare le condizioni generali del trattamento e le tipologie di dati oggetto dello stesso, nonché le cessioni conseguenza dell'adempimento dell'obbligo di legge. Tale norma può altresì imporre condizioni particolari al trattamento, quali l'adozione di ulteriori misure di sicurezza (o altre previste dal capo IV del regolamento europeo).

Relativamente alla figura dell'incaricato del trattamento ("*Encargado del tratamiento*"), può ricordarsi come l'articolo 33 della legge organica preveda, al comma 5², che nell'ambito del settore pubblico, le competenze proprie di un responsabile del trattamento possono essere attribuite a un determinato organo dell'amministrazione generale dello Stato, dell'amministrazione delle Comunità Autonome, degli enti che costituiscono l'amministrazione locale o degli Organismi ad essi collegati o dipendenti, mediante l'adozione di un regolamento di tali competenze (che deve recepire il contenuto richiesto dall'articolo 28.3 del Regolamento europeo n. 679 del 2016).

*Ufficio ricerche
sulle questioni istituzionali,
sulla giustizia e sulla cultura*

¹ *Artículo 8 Tratamiento de datos por obligación legal, interés público o ejercicio de poderes públicos*

1. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una norma con rango de ley, que podrá determinar las condiciones generales del tratamiento y los tipos de datos objeto del mismo así como las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal. Dicha norma podrá igualmente imponer condiciones especiales al tratamiento, tales como la adopción de medidas adicionales de seguridad u otras establecidas en el capítulo IV del Reglamento (UE) 2016/679.

2. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1 e) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley'.

² Il citato comma 5 così recita: 'En el ámbito del sector público podrán atribuirse las competencias propias de un encargado del tratamiento a un determinado órgano de la Administración General del Estado, la Administración de las comunidades autónomas, las Entidades que integran la Administración Local o a los Organismos vinculados o dependientes de las mismas mediante la adopción de una norma reguladora de dichas competencias, que deberá incorporar el contenido exigido por el artículo 28.3 del Reglamento (UE) 2016/679'.